



# **COMUNE DI PANTELLERIA**

**PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI**

**SERVIZIO TRIBUTI**

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

**(APPROVATO CON LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 114 DEL 09/10/2012)**

## INDICE

- Indice .....	pag.	1
- Oggetto (art. 1) .....	"	2
- Presupposto d'imposta e definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo (art. 2) .....	"	2
- Definizione di abitazione principale e di pertinenze (art. 3) .....	"	3
- Soggetti passivi (art. 4) .....	"	4
- Soggetto attivo (art. 5) .....	"	4
- Base imponibile (art. 6) .....	"	5
- Riduzione per i terreni agricoli (art. 7) .....	"	7
- Determinazione dell'aliquota e dell'imposta (art. 8) .....	"	7
- Detrazioni (art. 9) .....	"	9
- Assimilazione all'abitazione principale (art. 10) .....	"	10
- Esenzioni (art. 11) .....	"	10
- Quota riservata allo Stato (art. 12) .....	"	12
- Versamenti (art. 13) .....	"	12
- Dichiarazione (art. 14) .....	"	14
- Rimborsi (art. 15) .....	"	14
- Ravvedimento operoso (art. 16) .....	"	15
- Accertamento (art. 17) .....	"	15
- Riscossione coattiva (art. 18) .....	"	16
- Sanzioni e interessi (art. 19) .....	"	16
- Contenzioso (art. 20) .....	"	16
- Norme di rinvio (art. 21) .....	"	16
- Entrata in vigore (art. 22) .....	"	17

## **Art. 1**

### **Oggetto**

Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione, nel Comune di Pantelleria, dell'imposta municipale propria "sperimentale" (IMU) di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.

## **Art. 2**

### **Presupposto d'imposta e definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo**

Presupposto dell'imposta è il possesso di qualunque immobile, compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Restano ferme le definizioni di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Per **fabbricato** si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

Per **area fabbricabile** si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali adottati dal Comune.

Sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. L'agevolazione è riconosciuta anche in capo all'imprenditore agricolo costituito in forma societaria, essendo ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo n. 99/2004, espressamente riconosciuta la qualifica di "imprenditore agricolo professionale" anche alle società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, qualora lo statuto preveda come oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole. Ai fini del riconoscimento alla società della qualità di imprenditore agricolo professionale (IAP), è necessario:

- nelle società di persone, che almeno un socio sia in possesso della qualifica medesima;
- nelle società cooperative ovvero di capitali, che vi sia almeno un amministratore (che sia al contempo anche socio, nel caso delle cooperative) in possesso di detta qualifica.

L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione si applica a tutti i comproprietari.

Per **terreno agricolo** si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 del codice civile.

### **Art. 3**

#### **Definizione di abitazione principale e di pertinenze**

Per **abitazione principale** si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come **unica unità immobiliare**, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare **dimorano** abitualmente e **risiedono** anagraficamente.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nello stesso Comune, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, a scelta del contribuente, mentre l'altro sarà comunque considerato come una seconda casa.

Nell'ipotesi in cui sia un figlio a dimorare e risiedere anagraficamente in un altro immobile ubicato nello stesso Comune, e, quindi costituisce un nuovo nucleo familiare, il genitore perde solo l'eventuale maggiorazione della detrazione.

Per **pertinenze** dell'abitazione principale si intendono **esclusivamente** quelle classificate nelle categorie catastali **C2, C6 e C7** nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate. Rientra nel limite massimo delle tre pertinenze anche quella che risulta iscritta in catasto unitamente all'abitazione principale. Entro il suddetto limite il contribuente ha la facoltà di individuare le pertinenze per le quali applicare il regime agevolato. Le eventuali pertinenze eccedenti il numero di tre sono, ovviamente, assoggettate all'aliquota ordinaria.

**Art. 4**  
**Soggetti passivi**

I soggetti passivi dell'imposta sono :

a) il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

Al coniuge superstite spetta il diritto di abitazione sull'immobile adibito a residenza familiare, se di proprietà del coniuge defunto o comune, comprese le pertinenze. Tale diritto prevale sulle quote di comproprietà degli eventuali eredi. Il soggetto passivo dell'imposta è quindi il coniuge superstite, sul 100% dell'immobile e delle pertinenze.

b) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;

c) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;

d) l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, che si intende in ogni caso titolare di un diritto di abitazione.

**Art. 5**  
**Soggetto attivo**

Soggetto competente ad accertare e riscuotere l'imposta municipale propria per gli immobili la cui superficie insiste all'interno del suo territorio è il Comune di Pantelleria.

**Art. 6**  
**Base imponibile**

La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili, determinata ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992 e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, convertito in legge 22 dicembre 2011 n° 214.

Per i **fabbricati iscritti in catasto**, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

<b>Moltiplicatori</b>	<b>Categorie Catastali</b>
<b>160</b>	<b>A/1 - A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6 - A/7 - A/8 - A/9</b>
<b>80</b>	<b>A/1</b>
<b>160</b>	<b>C/2-C/6-</b>
<b>140</b>	<b>C/3 C/4</b>
<b>140</b>	<b>da B/1 a</b>
<b>60 per il 2012 65 dal 1 gennaio 2013</b>	<b>D/1 - D/2 - D/3 - D/4 - D/6 - D/7 - D/8 - D/9 - D/10</b>
<b>80</b>	<b>D/</b>
<b>55</b>	<b>C/</b>

**Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto**, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato secondo i criteri del comma 3 dell'articolo 5 del D.lgs. n. 504/92, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

Per le **aree fabbricabili**, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo

gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi simili caratteristiche.

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero edilizio a norma dell'art. 20, lettere c), d) ed e), della legge Regionale n. 71/1978, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

Per i **terreni agricoli nonché per quelli non coltivati** il valore è ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale catastale vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a **135**.

Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai **coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli professionali**, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a **110**.

La base imponibile è ridotta del **50 per cento**:

- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzabili, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa a tale onere, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000.

#### **Art. 7**

#### **Riduzioni per i terreni agricoli**

I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla

parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;

b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;

c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

Nell'ipotesi in cui il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni ubicati in Comuni diversi, le riduzioni sono calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni, oltrech  rapportate al periodo dell'anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, nonch  alla quota di possesso. L'agevolazione ha natura soggettiva ed   applicata per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di propriet  del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo. L'agevolazione non   applicabile alle ipotesi in cui il terreno sia concesso in affitto, salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una societ  di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualit  di soci, continuano a coltivare direttamente. L'agevolazione ha effetto anche ai fini del calcolo della quota d'imposta riservata allo Stato.

## **Art. 8**

### **Determinazione dell'imposta**

Per **l'anno 2012** ai fini del calcolo dell'acconto si applicano obbligatoriamente le aliquote e le detrazioni di legge. Le aliquote e le agevolazioni deliberate dal Comune si applicano ai fini del calcolo del saldo dell'imposta complessivamente dovuta con conguaglio sulla prima rata.

Le aliquote definitive del tributo, da applicare per il calcolo dell'imposta annuale per determinare il saldo del mese di dicembre, saranno definitivamente stabilite solo dopo il 10/12/2012, per effetto delle possibili modifiche decise dallo Stato e dal Comune, a norma dell'art. 13, comma 12 bis, del D.L. n. 201/2011.

Ai sensi del comma 13 bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, a partire dal 2013, la delibera di approvazione delle aliquote acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n.360, e i suoi effetti retroagiscono al 1<sup>o</sup> gennaio dell'anno di pubblicazione a condizione che detta

pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno al quale la delibera si riferisce. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e le detrazioni deliberate precedentemente si intendono prorogate di anno in anno.

## **Art. 9**

### **Detrazioni**

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, è possibile detrarre, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare è destinata ad abitazione principale.

Nel caso in cui l'abitazione sia adibita ad abitazione principale da parte di più soggetti passivi, la detrazione spetta ad ognuno di essi, in egual misura e proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione si verifica.

Per i soli anni 2012 e 2013 la suddetta detrazione è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio, anche adottivo, di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Per godere della maggiorazione non occorre che il figlio sia fiscalmente a carico.

La detrazione spetta fino al compimento del 26° anno di età. Superata la data del compleanno, il figlio è entrato nel successivo anno di età. Se il figlio compie i 26 anni nel corso dell'anno 2012, la detrazione è da calcolare in misura proporzionale (in dodicesimi) al periodo in cui si è verificato l'evento che dà diritto al beneficio: se il figlio compie i 26 anni entro il 15° giorno del mese la mensilità non deve essere computata nel calcolo della maggiorazione; se compie i 26 anni oltre il 15° giorno del mese la mensilità deve essere computata.

L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può, in ogni caso, superare l'importo massimo di euro 400. Dunque, l'importo complessivo della detrazione e della maggiorazione non può essere superiore a euro 600.

Il Comune può disporre di elevare l'importo della detrazione di € 200,00 fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio del bilancio; in tal caso l'Ente non potrà stabilire un'aliquota maggiore a quella di base per le unità immobiliari tenute a disposizione.

La suddetta detrazione di € 200,00, o il diverso maggiore importo stabilito dal Comune, si applica altresì:

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad

abitazione principale dai soci assegnatari;

- agli alloggi regolarmente assegnati dall'Istituto Autonomo per le case popolari (IACP);
- agli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. n. 616/1977.

Alle unità immobiliari di cui ai precedenti punti non si applica la maggiorazione di euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, prevista per gli anni 2012 e 2013, trattandosi di immobili posseduti da persone giuridiche.

## **Art. 10**

### **Assimilazione all'abitazione principale**

Sono soggette all'aliquota ridotta per abitazione principale e alla detrazione:

- l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;
- l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero a condizione che non risulti locata.

## **Art. 11**

### **Esenzioni**

Ai sensi dell'art. 9, comma 8, del D.lgs. n. 23/2011, sono esenti dall'Imposta Municipale Propria:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, **nel proprio territorio**, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale, **destinati esclusivamente ai compiti istituzionali**;
- b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5 bis del D.P.R. 29.09.1973, n.601, e successive modificazioni;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio di culto, purchè compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense sottoscritto l'11.02.1929 e reso esecutivo con Legge 27.05.1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dell'imposta sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986, n. 917, e successive modificazioni (enti non commerciali), destinati esclusivamente allo svolgimento, **con modalità non commerciali**, delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della Legge 20.05.1985, n. 222.

Qualora l'unità immobiliare, intesa come fabbricato complessivo, abbia una utilizzazione mista, l'esenzione di cui alla lettera g) si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se correttamente identificabile catastalmente attraverso la distinta individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare, intesa come fabbricato complessivo, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio 2013.

Nel caso in cui l'unità immobiliare non risulta correttamente identificabile catastalmente attraverso la distinta individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente ad attività di natura non commerciale, a partire dal 1° gennaio 2013, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione. Le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione e gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 24 marzo 2012, n. 27.

- h) I terreni agricoli ricadenti in area montana o di collina delineati ai sensi dell'art. 15 della L. 27/12/1977 n° 984.

L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni.

## **Art. 12**

### **Quota riservata allo Stato**

Ai sensi del comma 11 dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione di quelli indicati nell'ultimo periodo di questo articolo, l'aliquota di base di cui al comma 6 dello stesso articolo 13, primo periodo. La quota di imposta risultante è versata, direttamente dal contribuente, allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria.

Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le detrazioni previste dal medesimo articolo 13, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal Comune.

La quota statale non si applica:

- all'abitazione principale e alle relative pertinenze;
- ai fabbricati rurali ad uso strumentale;
- alla casa coniugale assegnata all'ex coniuge;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e agli altri istituti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati;
- agli immobili di proprietà comunale siti sul proprio territorio anche se non destinati a compiti istituzionali;
- unità immobiliari assimilate all'abitazione principale di cui all'art. 10 del presente Regolamento.

## **Art.13**

### **Versamenti**

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno quindici giorni è computato per intero.

Il versamento dell'imposta dovuta al Comune ed allo Stato, per le quote di rispettiva competenza, è effettuato in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo di uno dei Modelli F24 per l'esecuzione dei versamenti unitari di cui alle disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, approvati con Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia

delle Entrate prot. n. 2012/53906 e prot. n. 2012/53909, entrambi del 12 aprile 2012, e prot. n. 2012/74461 del 25 maggio 2012, e dei codici tributo istituiti con Risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate n. 35/E del 12 aprile 2012 e n. 53/E del 5 giugno 2012. A decorrere dal 1° dicembre 2012 è possibile eseguire il versamento anche con apposito bollettino postale.

**2. Per l'anno 2012**, il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria è effettuato entro il 18 giugno 2012 in misura pari al 50 per cento dell'importo ottenuto applicando obbligatoriamente le aliquote di base e la detrazione fissate nell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011. La seconda rata è versata entro il 17 dicembre 2012 a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata, calcolato con le aliquote e la detrazione stabilite in via definitiva dallo Stato e dal Comune.

Solo per le abitazioni principali il versamento può essere effettuato, a scelta del contribuente in tre rate scadenti il 18 giugno, 16 settembre e 17 dicembre. La prima e la seconda rata sono pari ciascuna a un terzo dell'imposta dovuta ad aliquota base. La terza rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle rate precedenti. Resta ferma la modalità di versamento in due rate.

Per i fabbricati rurali strumentali, solo per l'anno 2012, la prima rata è versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. In caso di fabbricati rurali non ancora dichiarati nel catasto edilizio urbano il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre.

Per il versamento degli acconti si dovrà utilizzare esclusivamente il mod. F24 mentre per il saldo si potrà utilizzare anche un apposito bollettino postale.

**3.** I versamenti si considerano regolarmente eseguiti se effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, a condizione che siano comunicati al Comune i nominativi degli altri contitolari nei cui confronti è stato effettuato il versamento e gli immobili a cui i versamenti si riferiscono.

I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale complessivamente dovuta (prima della distinzione tra quota destinata al Comune e quota riservata allo Stato) risulti inferiore a euro 12,00.

Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

**Art. 14**  
**Dichiarazione**

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto ministeriale di cui all'art. 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 1° ottobre 2012, garantendo in ogni caso al contribuente il rispetto del termine di 90 giorni previsto per la presentazione della dichiarazione.

Per i fabbricati rurali non censiti in catasto la dichiarazione deve essere presentata entro 90 giorni dalla data del 30 novembre 2012, termine ultimo previsto dalla stessa norma entro il quale deve essere presentata la dichiarazione di detti immobili nel catasto edilizio.

**Art. 15**  
**Rimborsi**

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 19 del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 13, penultimo comma, del presente regolamento.

## **Art. 16**

### **Ravvedimento operoso**

Il contribuente può avvalersi delle agevolazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/97, c.d. "ravvedimento operoso", e/o di ogni altra norma successiva che disciplini la regolarizzazione agevolata dell'IMU.

## **Art. 17**

### **Accertamento**

Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del Decreto Legislativo n. 504/ 1992, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti.

Il Comune, ai sensi del medesimo comma 3 dell'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 504/1992, può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l'Ente può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.

Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo

o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

Il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del Decreto Legislativo n. 504/1992, , designa un funzionario cui conferire le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta. Tale soggetto sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti e dispone i rimborsi.

### **Art. 18**

#### **Riscossione Coattiva**

Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446/1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

Non si procede all'accertamento e alla riscossione qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

### **Art. 19**

#### **Sanzioni e interessi**

Per l'applicazione delle sanzioni e degli interessi si rimanda a quanto espressamente previsto nel regolamento generale delle entrate agli articoli 11 e 12 e dalla normativa specifica vigente.

### **Art. 20**

#### **Contenzioso**

In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

## **Art. 21**

### **Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme legislative inerenti all'imposta municipale propria sperimentale, al Regolamento generale delle entrate tributarie comunali vigente, nonché ad ogni altra normativa vigente applicabile ai tributi locali, in quanto compatibili.

## **Art. 22**

### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2012.